

## 1. PREMESSA

---

Il Centro nazionale di informazione e documentazione europea (Cide), è stato previsto dalla **Legge 23 giugno 2000, n. 178**, Gazzetta ufficiale, 3 luglio 2001, n. 153 (*allegato 1*). L'articolo 1, n. 5, ultima frase, dispone che il Ministro per le politiche comunitarie presenti annualmente alle commissioni parlamentari competenti per gli affari comunitari, una relazione sull'attività svolta, sul bilancio e sul programma di attività del Centro.

L'effettivo inizio delle attività del Centro, secondo le previsioni della legge 178/2000, è dipeso da un complesso *iter*: stipulazione di un'intesa tra il Governo e la Commissione europea, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per gli affari comunitari; conclusione del contratto istitutivo del Centro sotto forma di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.); formalità procedurali; nomina del primo Amministratore; approvazione del bilancio preventivo 2001, etc. Il detto *iter*, sostanzialmente, ha avuto termine nel mese di giugno 2001 (v. *amplius*, par. 3).

Inoltre, anche in relazione alle elezioni politiche generali del maggio 2001 ed alla formazione del nuovo Governo, con conseguente modifica dei partecipanti italiani all'Assemblea generale del G.E.I.E, si è ritenuto che non vi fossero, al 23 giugno 2001, fatti significativi da sottoporre alla valutazione delle commissioni parlamentari.

Pertanto, la presente è la prima relazione annuale relativa al Centro, e copre, ovviamente, il periodo 23 giugno 2000 - 22 giugno 2002.

## 2. I CENTRI NAZIONALI DI DOCUMENTAZIONE NELL'UNIONE EUROPEA

---

Nell'Unione europea, sulla base di accordi fra la Commissione europea e i Governi di alcuni Stati membri, sono stati costituiti e sono in funzione da parecchi anni **centri omologhi al Cide**. A Parigi è attivo, dal 1992, il Centro "Sources d'Europe", <http://www.info-europe.fr/sde/index.htm> e a Lisbona opera, dal 1994, il Centro "Jacques Delors", <http://www.cijdelors.pt/>.

Inoltre, come si evince dalla Comunicazione della Commissione europea in materia di informazione e comunicazione nell'Unione europea del 27 giugno 2001, sono stati istituiti altri Centri in Europa per valorizzare le regioni considerate "prioritarie" dal punto di vista socio-economico o per la loro posizione geografica o geopolitica. La Commissione non ha responsabilità di gestione in questi Centri, ma si assicura che gli obiettivi siano perseguiti attraverso contatti regolari con i suoi uffici di rappresentanza nei diversi Stati membri e con gli uffici della Commissione europea a Bruxelles. A Berlino è attivo dal 1996 il centro "Jean Monnet House" e a Salonicco, dal 1999, il "Centro Thessaloniki".

### **3. I LAVORI PREPARATORI E LA COSTITUZIONE DEL Cide**

#### **3.1 Il disegno di legge governativo**

Conviene ricordare che il Governo presentò il 17 settembre 1996 un disegno di legge (atto Senato 1280) per l'istituzione del Centro. Dopo un lento cammino parlamentare, è stata approvata la legge 178/2000, che ha autorizzato il Governo italiano a stipulare un'intesa con la Commissione delle Comunità europee per la costituzione del Cide, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per gli affari comunitari.

La XIV Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera dei deputati, chiamata a dare il proprio parere sullo schema dell'intesa nella seduta del **17 gennaio 2001**, si espresse favorevolmente ribadendo l'importanza della nascita in Italia di un Centro di informazione e documentazione sull'Unione europea. Stessa valutazione fu espressa dalla Giunta per gli affari europei del Senato, riunitasi per esaminare lo schema dell'Intesa nelle sedute del **18 e 24 gennaio 2001**.

#### **3.2 L'intesa tra il Governo e la Commissione europea**

L'intesa fra il Governo e la Commissione europea è stata conclusa con scambio di lettere del **28 novembre 2000**, a firma del Presidente della Commissione

europea Romano Prodi, e del **23 febbraio 2001**, a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuliano Amato (*allegato 2*).

### **3.3 Il contratto di G.E.I.E.**

Secondo le previsioni della legge 178/2000 e dell'intesa, è stato specificato che il Cide dovesse essere costituito nella forma giuridica di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), ai sensi del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 e del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Il contratto, concluso il **29 marzo 2001** tra la Repubblica italiana e la Comunità europea, ha appunto costituito il Cide nella forma di G.E.I.E. Il contratto definisce, fra l'altro, l'oggetto del Cide, la sua durata, le risorse economiche e gli organi direttivi del gruppo (*allegato 3*).

### **3.4 Gli adempimenti procedurali**

Nel periodo **aprile-maggio 2001**, si è inoltre provveduto a ottemperare ai seguenti adempimenti procedurali:

- atti costitutivi del GEIE;
- deposito di copia originale dell'atto costitutivo presso il notaio;
- apertura Partita IVA presso l'Ufficio delle Entrate Roma 1;
- iscrizione alla sezione ordinaria della Camera di Commercio di Roma;
- vidimazione dei libri sociali e contabili;
- pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'estratto dell'atto costitutivo;
- variazione dei dati presso la Camera di commercio e presso l'Ufficio delle Entrate Roma 1, a seguito dell'accettazione della carica da parte del primo amministratore e della definizione della sede legale;
- pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della nomina del primo Amministratore.

### **3.5 La prima e la seconda Assemblea generale**

Il **19 aprile 2001** si è tenuta, su iniziativa congiunta dei membri fondatori, la prima Assemblea generale del Cide. Nel corso di questa Assemblea si è provveduto alla nomina del primo Amministratore, al conferimento di un

mandato per i primi adempimenti civilistici, fiscali ed amministrativi, alla proposta di modifica al contratto costitutivo e alla proposta di istituzione di un Comitato consultivo (*allegato 4*).

La seconda Assemblea generale del Cide - GEIE si è tenuta il **1° e 5 giugno 2001**. L'Assemblea ha preso atto dell'accettazione della nomina da parte del primo Amministratore; ha deliberato di prescegliere come sede operativa del Cide i locali di via IV Novembre in cui è situato il Centro di documentazione della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e ha dato mandato all'Amministratore di stipulare un accordo per la sublocazione dei suddetti locali; ha approvato il bilancio preventivo dell'esercizio 2001 e ha determinato i contributi dovuti al Cide dai membri fondatori; ha approvato un programma di massima delle attività per l'anno 2001; ha approvato il primo organigramma del Cide e i collegati parametri funzionali e remunerativi per l'anno 2001; ha deliberato sull'istituzione di un comitato consultivo ed ha approvato il relativo regolamento (*allegato 5*).

#### **4. I COMPITI DEL Cide**

---

La **missione del Cide** è quella di promuovere la creazione di un sistema italiano integrato di documentazione e di informazione europea come stabilito, segnatamente, dall'articolo 2 della legge n.178/2000, dal punto 4 dell'intesa tra il Governo italiano e la Commissione europea, nonché dall'articolo 3 del contratto di G.E.I.E.

In particolare il Cide opera con l'obiettivo:

- a) di realizzare, anche attraverso le possibilità offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione, programmi sistematici di diffusione dell'informazione e documentazione europea destinati, sia direttamente, sia attraverso sportelli decentrati, ai cittadini e a determinate categorie di utenti;
- b) di formare il personale per la diffusione e la gestione della documentazione comunitaria;

- c) di coordinare e razionalizzare le attività di documentazione, elaborazione e studio già esistenti attraverso una serie di convenzioni con altri centri di studio e documentazione con sede in Italia o negli altri Stati membri dell'Unione europea.

Il Cide ha, dunque, il compito di realizzare un'attività di comunicazione istituzionale intesa a fornire al grande pubblico gli strumenti per la conoscenza delle strutture, del funzionamento e delle politiche dell'Unione europea. Un'attenzione particolare è rivolta a settori di utenti specifici, quali il mondo della scuola e dell'università, la pubblica amministrazione, l'impresa, la società civile.

Inoltre, attraverso un'attività di informazione specializzata, il Cide è impegnato anche a favorire la conoscenza dei programmi specifici finanziati dal bilancio comunitario e le procedure di partecipazione a tali programmi con servizi rivolti ad un'ampia gamma di utenti tra cui le imprese e gli operatori finanziari e commerciali.

Il Cide si pone, dunque, l'obiettivo prioritario di accrescere la visibilità e la trasparenza della realtà politico-istituzionale dell'Unione europea, favorendo l'avvicinamento dei cittadini - in particolar modo i giovani - alle istituzioni e alle politiche dell'Unione e la consapevolezza della comune cittadinanza europea. Nell'espletamento della propria missione, il Centro si avvarrà delle nuove tecnologie della comunicazione e dei programmi sistematici di diffusione dell'informazione e documentazione europea, destinati, sia direttamente sia attraverso sportelli decentrati, ai cittadini e a determinate categorie di utenti. Le nuove tecnologie saranno utilizzate anche per coordinare, razionalizzare e integrare le attività di documentazione, ricerca, elaborazione e studio, messe in atto anche grazie ad una serie di convenzioni con altri centri di informazione, studio e documentazione con sede in Italia o nell'Unione europea.

Obiettivo del Cide è quello di promuovere rapporti di collaborazione con altre istituzioni comunitarie, e di coordinamento delle numerose sedi e iniziative a livello nazionale regionale e locale (Governo, autonomie locali, reti di informazione comunitaria) che hanno compiti di diffusione dell'informazione sull'attività dell'Unione europea. Una delle priorità del Cide è anche quella di

aggiornare il personale addetto alla diffusione e alla gestione della documentazione comunitaria, mediante programmi di formazione.

A seguito della conclusione, in data 22 maggio 2002, di un accordo con la Commissione europea che stabilisce la messa a disposizione temporanea, per il periodo di un anno, presso il Cide di talune unità di personale, già assegnato al centro di documentazione della Rappresentanza in Italia, nonché il trasferimento delle relative competenze (v. *infra*, allegato 12), rientrano espressamente nella competenza del Cide i seguenti compiti relativi al centro documentazione: la gestione del servizio di accoglienza al pubblico ed, in specie, la diffusione di opuscoli di informazione e la effettuazione di ricerche sulla base dei dossiers tematici; la gestione del Call center telefonico; l'alimentazione della banca data Euroinfo; la gestione del fondo documentario ed, in specie, la selezione, la classificazione e la catalogazione di documenti, l'inserimento dei documenti nei dossiers tematici e la catalogazione dei periodici; l'elaborazione del Bollettino delle nuove pubblicazioni; la gestione delle pubblicazioni a diffusione gratuita ed, in specie, la gestione dei quantitativi; il seguito delle pubblicazioni inclusa la diffusione alle reti; l'invio degli opuscoli di informazione sulle politiche comunitarie.

Si rammenta, inoltre, che, al fine di razionalizzare la fase di informazione e comunicazione al Parlamento e alle Regioni dei documenti e delle proposte di atti normativi relativi alla cosiddetta "fase ascendente" della normativa comunitaria, è stato deciso che il Cide assumerà tale compito, dedicando un apposito spazio *Intranet* del proprio Portale, accessibile soltanto con *password* riservata.

## **5. IL FINANZIAMENTO DEL Cide**

---

La legge 23 giugno 2000, n. 178, come modificata al punto 6, prima, dall'art. 26 della legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000) e, poi, dall'art. 24 della legge 1° marzo 2002 n. 39 (legge comunitaria 2001), prevede che il Cide sia finanziato dalla Commissione delle Comunità europee e dallo Stato italiano, quali soci fondatori del G.E.I.E. La legge 178/2000, come

modificata, prevede una dotazione annua di 2000 milioni di lire per l'anno 2000 ed una dotazione annua massima di 1.500 milioni di lire a decorrere dal 2001. Inoltre, la legge n. 422/2000 ha previsto un contributo straordinario di 500 milioni di lire per specifiche iniziative di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione e cultura.

Secondo l'articolo 6 del contratto di GEIE i contributi dei membri fondatori sono fatti su base paritaria e consentono di sostenere gli impegni previsti dal bilancio preventivo annuale del gruppo.

I membri fondatori sono tenuti a versare i loro contributi annualmente nei modi e nei limiti stabiliti all'atto di approvazione del bilancio preventivo. La quantificazione dei contributi è determinata annualmente dall'Assemblea generale, nel rispetto delle dotazioni autorizzate dalle competenti autorità di bilancio dei membri fondatori. Tale quantificazione è deliberata su proposta dell'Amministratore e sulla base del programma annuale di attività e del bilancio preventivo, presentati per l'approvazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Le risorse del gruppo potranno anche provenire da versamenti volontari dei suoi membri, da sovvenzioni pubbliche o private che potranno essergli allocate, da apporti in natura, dal prodotto delle sue attività, dalle rendite dei suoi beni, anche con riferimento, per quanto attiene alla sede, alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

L'Assemblea generale del 1° - 5 giugno 2001 ha deliberato i contributi dei membri fondatori fissandoli in Euro 1.150.000 - di cui 400.000 per il 2000 e 750.000 per il 2001 -, a carico, rispettivamente, della Repubblica italiana e della Comunità europea, per un totale di Euro 2.300.000.

Nell'Assemblea generale del 9 aprile 2002, tenuto conto dell'eccezionalità del periodo di avvio dell'attività del Cide e della necessità di assicurare al Centro alcuni investimenti *una tantum*; la Commissione europea ha deliberato, a titolo eccezionale, l'utilizzazione nel 2002 di stanziamenti previsti nei bilanci preventivi 2000 e 2001 non utilizzati a causa difficoltà verificatesi nei primi mesi di attività del Cide. Analogo impegno è stato assunto dal Governo italiano. Pertanto, l'Assemblea ha preso atto che, per l'esercizio 2002, le risorse del Cide ammontano ad Euro 3.419.169 (*allegato 6*).

La Repubblica italiana ha provveduto al versamento del suo contributo per il 2001 in data 10 aprile 2001. La Commissione europea si è impegnata, nell'Assemblea generale del 9 aprile 2002, a corrispondere il 50% delle spese effettivamente sostenute dal Centro nel 2001.

Inoltre, la Commissione europea si è impegnata a versare, a titolo di anticipo sul suo contributo al bilancio 2002 del Cide, il 50% dell'importo globale del contributo stesso, immediatamente esigibile una volta assunta la delibera di approvazione del bilancio preventivo 2002 da parte dell'Assemblea e su richiesta dell'Amministratore. La Repubblica italiana si è impegnata a versare la sua parte di contributo secondo modalità analoghe a quelle indicate dalla Comunità europea.

## **6. GLI ORGANI DEL Cide**

---

### **6.1 L'Assemblea generale**

L'articolo 9 del contratto di G.E.I.E. prevede fra gli organi del gruppo l'Assemblea generale. Essa delibera su tutte le questioni inerenti al funzionamento del Cide ed, in particolare, sulla nomina, revoca ed incompatibilità dell'Amministratore, sull'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo di esercizio, sulla determinazione dei contributi annuali a carico dei membri. E' composta da tutti membri che fanno parte del gruppo. In particolare, la Repubblica italiana è rappresentata dai seguenti quattro rappresentanti o loro delegati:

- il Presidente del Consiglio dei Ministri
- il Ministro delegato incaricato delle politiche comunitarie
- il Capo del Dipartimento per le politiche comunitarie
- il Direttore generale per l'integrazione europea del Ministero degli Affari esteri

La Comunità europea è rappresentata dai seguenti quattro rappresentanti o da loro delegati:

- il Presidente della Commissione europea
- il Membro della Commissione responsabile per l'Istruzione e la Cultura,

- il Direttore generale competente per l'Istruzione e la Cultura,
- il Direttore incaricato della Cittadinanza e della Gioventù.

In relazione al mutato riparto dei compiti in seno alla Commissione europea, l'Assemblea generale del 9 aprile 2002 ha preso atto della decisione della Commissione europea che suoi rappresentanti divengano in seguito:

- il Presidente della Commissione europea
- il Membro della Commissione incaricato di coordinare, all'interno della Commissione, la politica dell'informazione destinata al grande pubblico
- il Direttore generale della Direzione generale Stampa e Comunicazione,
- il Direttore della Rappresentanza della Commissione in Italia.

Tale modifica del contratto di G.E.I.E., approvata dall'Assemblea generale del 9 aprile 2002, sarà formalizzata nella prossima Assemblea generale, prevista per l'autunno 2002, che comporterà una parte straordinaria.

Nel periodo in esame hanno avuto luogo tre Assemblee generali: 19 aprile 2001, 1° e 5 giugno 2001, 9 aprile 2002 (per i verbali v. *allegati 4,5,6*).

## **6.2 L'Amministratore unico**

L'articolo 10 del Contratto di G.E.I.E. prevede che il Gruppo sia guidato da un Amministratore, nominato dall'Assemblea generale con un mandato di tre anni, rinnovabile. L'Amministratore è incaricato di amministrare, rappresentare il gruppo nel rispetto delle decisioni prese dall'Assemblea generale e, inoltre, di tenere una contabilità delle operazioni effettuate dal gruppo, conformemente alle leggi in vigore. Egli ha anche il compito di fornire al Comitato di sorveglianza le informazioni richieste e ai membri fondatori, su loro richiesta, gli elementi qualitativi e quantitativi relativi all'attività svolta, ai bilanci e al programma di attività del Cide. Riceve una remunerazione alle condizioni fissate dall'Assemblea generale.

### **6.2.1 Il primo Amministratore**

L'Assemblea generale del 19 aprile 2001 nominò il primo Amministratore unico del Cide, nella persona del Min. plen. Roberto Rossi. La nomina, a seguito dell'accettazione da parte del designato, che ha dovuto rimuovere una situazione di incompatibilità, è diventata efficace il 23 maggio 2001. L'Assemblea generale del 1° - 5 giugno 2001 ne ha preso atto.

Il Min. plen. Rossi è stato capo di gabinetto dei Ministri per le politiche comunitarie nei governi Prodi, D'Alema e Amato II e, precedentemente, rappresentante permanente aggiunto dell'Italia presso l'Unione europea.

Il Min. plen. Roberto Rossi si è dimesso dall'incarico, per sopraggiunti impegni professionali, nel corso dell'Assemblea generale del 9 aprile 2002.

### **6.2.2 Il secondo Amministratore**

La medesima Assemblea generale del 9 aprile 2002, per assicurare la continuità di gestione, ha provveduto alla nomina del nuovo Amministratore unico del Cide, nella persona del professor Carlo Curti Gialdino (*allegato 7*).

Il professor Curti Gialdino, consigliere giuridico del Ministro per le politiche comunitarie, è docente di diritto internazionale e di diritto processuale comunitario nella facoltà di Giurisprudenza della Libera Università Mediterranea (LUM) di Casamassima (Ba). E' stato capo di gabinetto del Ministro per le pari opportunità nel Governo Berlusconi II e consigliere giuridico del Ministro per le politiche comunitarie nel Governo Amato II. Dal 1982 al 2000 è stato referendario della Corte di giustizia delle Comunità europee in Lussemburgo ed, in tale qualità, ha diretto il Gabinetto di G. Federico Mancini, avvocato generale dal 1982 al 1988 e giudice dal 1988 al 1999.

### **6.3 Il Comitato consultivo**

Il Comitato consultivo è previsto dall'articolo 13 del contratto costitutivo del G.E.I.E. L'Assemblea generale del 19 aprile 2001 ha deliberato l'istituzione di detto Comitato e l'Assemblea del 1° e 5 giugno 2001 ha proceduto alla designazione dei suoi componenti e all'approvazione del regolamento interno (*allegato 8*). I membri designati sono:

- Franco Chiriaco, Segretario generale CGIL-FLAI;
- Pier Virgilio Dastoli, Portavoce del Forum permanente europeo della Società civile
- Paolo De Castro, Presidente di Nomisma
- Andrea Manzella, Senatore
- Emma Marcegaglia, Confindustria – Consigliere incaricato per l'Europa
- Gianni Francesco Mattioli, Professore nell'Università "La Sapienza" di Roma, già Ministro per le Politiche comunitarie nel Governo Amato II

- Filippo Maria Pandolfi, già vice-presidente della Commissione europea e Ministro della Repubblica
- Irene Pivetti, Deputato, già presidente della Camera dei deputati nella XII Legislatura

Degli otto membri designati dalla suddetta Assemblea generale, sei hanno accettato l'incarico, mentre due, Emma Marcegaglia e Filippo Maria Pandolfi, hanno rinunciato.

#### **6.4 Il Comitato di sorveglianza**

L'articolo 11 del Contratto di G.E.I.E. prevede che l'Assemblea generale nomini un Comitato di sorveglianza composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti scelti tra i candidati proposti dai membri fondatori. I componenti del Comitato, di cui uno deve avere la funzione di revisore ufficiale dei conti, devono possedere competenze qualificate in materia di revisione contabile. L'Assemblea generale del 9 aprile 2002 ha deliberato che, in caso di appartenenza alle Amministrazioni dei membri fondatori, i componenti del comitato di sorveglianza diano ampia garanzia di indipendenza e terzietà. Detta Assemblea ha inoltre deliberato che la presidenza del Comitato sia affidata ad un Magistrato della Corte dei Conti italiana. La nomina dei componenti del Comitato di sorveglianza sarà effettuata per procedura scritta e ratificata dalla prossima Assemblea generale.

### **7. LA SEDE DEL Cide**

---

#### **7.1 La sede definitiva**

La legge 178/2000, stabilisce all'articolo 1, punto 4, che "in favore del Centro trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 1 luglio 1986, n. 390". In forza di tali disposizioni le concessioni o locazioni di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato "sono rispettivamente assentite o stipulate per un canone ricognitivo annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10% di quello definito, sentito il competente Ufficio tecnico erariale; sulla base dei valori comuni in commercio. Il richiamo delle

disposizioni della legge 390/1986 figura, altresì, nell'intesa tra il Governo italiano e la Commissione europea, nonché nel contratto di G.E.I.E. A seguito della presa d'atto di tali disposizioni, l'Assemblea del 9 aprile 2002, ha deliberato che il Cide dovrà avere la propria sede definitiva in un immobile demaniale che consenta alla struttura di ospitare le numerose attività e le iniziative che il Centro ha in programma di realizzare. Risulta, pertanto, superata la decisione assunta dall'Assemblea generale del 1° e 5 giugno 2001 di collocare, in via definitiva, il Cide nei locali di via IV Novembre 149. Il nuovo Amministratore e il Governo italiano sono attualmente impegnati nella ricerca di una sede demaniale.

### **7.2 La sede provvisoria**

Conformemente alle decisioni dell'Assemblea generale del 9 aprile 2002, l'Amministratore del Cide ha concluso con la Commissione europea un accordo sulla sede provvisoria del Centro, punto di partenza fondamentale per l'inizio concreto delle attività (*allegato 9*). L'accordo, sottoscritto il 7 giugno 2002, prevede che il Cide utilizzi, in sublocazione dalla Commissione europea, i locali del piano terreno e del piano ammezzato dello stabile in via IV Novembre 149 ove ha sede, altresì, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e l'Ufficio per l'Italia del Parlamento europeo. Sono stati immediatamente intrapresi i lavori di ristrutturazione, allestimento e di adeguamento alla legge 626/94 (relativa alle misure di prevenzione e protezione degli ambienti di lavoro), dei locali che ospiteranno la sede provvisoria del Cide.

### **7.3 La prima struttura logistica**

Va ricordato, inoltre, che nel periodo ottobre 2001 - aprile 2002, in attesa della convocazione, più volte rimandata, dell'Assemblea generale, poi tenutasi il 9 aprile 2002, la sede del Cide è stata ubicata in una struttura situata a Roma in via Leone XIII 95, avente carattere di assoluta provvisorietà (*allegato 10*).